

N. 219/22...SENT.  
N. 219/21...R.G.  
N. 910/22...CRON.



**REPUBBLICA ITALIANA**

In Nome del Popolo Italiano

**LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE**

- Collegio di Lavoro -

composta dai Signori Magistrati

Dott. Mario Pellegrini	- Presidente	-
Dott. Lucio Benvegnù	- Consigliere	-
Dott. Giuliano Berardi	- Consigliere relatore	-

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 291 del Ruolo 2021, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 7.10.2021

**da**

Marco Sedda, rappresentato e difeso dall'Avv. Ezio Bonanni per mandato alle liti esteso su documento informatico separato allegato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.

- appellante -

**contro**

Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste per Legge

- appellati -

**Oggetto della causa:** giudizio di appello contro la sentenza del Tribunale di Trieste, n. 60/2021 pubblicata in data 21.04.2021, in punto: riconoscimento benefici vittime del dovere.

\* \* \*

Causa assunta in decisione nella Camera di Consiglio del 1.12.2021 a seguito di

oggetto:  
prestazione  
NE INDON  
NITA' -  
RENDITA  
VITALITARIA  
INAIL O  
EQUIVALEN  
TE

9



trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del d.l. 34/2020.

### **Conclusioni**

Per l'appellante: "Dichiarare la nullità, ovvero illegittimità della sentenza, in relazione all'art. 112 c.p.c., per tutto quanto osservato in premessa, e per tutti i motivi di impugnazione, e per gli effetti, riformare le statuizioni di primo grado, con riferimento alla sentenza del Tribunale di Trieste in funzione di Magistratura del lavoro, n. 60/2021 (pubblicata in data 21.04.2021), con il quale è stato definito il giudizio di primo grado iscritto con il n. 17/2020 RG, e per gli effetti, in via istruttoria, voler ammettere tutti i mezzi di prova come articolati nel ricorso di primo grado, e per gli effetti condannare il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in solido tra di loro, in riforma della impugnata sentenza, ovvero in accoglimento del gravame, e in virtù del riconoscimento del Sig. Sedda Marco quale vittima del dovere, ovvero equiparato a vittima del dovere, a liquidare in suo favore, la speciale elargizione, nella misura del 25% (tenendo conto anche degli aggravamenti delle patologie) ovvero di cui al 7% (di cui alla CMO di Padova del 18.01.2021) (2.000 per punto percentuale, oltre perequazioni) e per gli effetti con ogni conseguenziale statuizione, inerente i diritti tutti maturati; condannare altresì il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., all'aggiornamento della graduatoria unica ex art. 3 co. 3 d.p.r. 234/06, con l'inserimento del nominativo del Sig. Sedda Marco, nella sua qualità di vittima del dovere, con accoglimento di tutte le domande di cui al ricorso di primo grado. Il tutto con il favore delle spese, competenze professionali e spese forfettarie del doppio grado di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. Si chiede che, nella non creduta ipotesi il presente appello fosse rigettato, le spese, di primo e secondo grado siano compensate ex art. 91 e 92 c.p.c."

Per gli appellati: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Spese, diritti e onorari integralmente rifiusi."



**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

*(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)*

Con ricorso depositato in data 10.1.2020 Marco Sedda aveva adito il Tribunale di Trieste deducendo che aveva prestato servizio per l'Esercito Italiano dal 14.12.1984 al 16.9.1990 e per la Guardia di Finanza dal 18.2.2002 a tutt'oggi e che era stato adibito a compiti operativi che avevano comportato un maggiore logoramento e condizione di rischio e in missioni in "particolari condizioni ambientali ed operative" ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. 243/2006, emanato in forza dell'art. 1, comma 564 della l. 266/2005, eccedenti l'ordinarietà, essendo stato esposto all'amianto, e in relazione a tali assunti aveva chiesto la declaratoria della dipendenza da causa di servizio delle sue patologie invalidanti (ispessimenti pleurici, placche pleuriche e sindrome delle apnee ostruttive di grado lieve), con concessione dell'equo indennizzo e il riconoscimento della condizione di vittima del dovere o soggetto equiparato, con conseguente diritto alle prestazioni di legge.

Si erano costituiti il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione amministrativa quanto alle domande relative alla dipendenza da causa di servizio, e resistendo nel merito alle ulteriori pretese.

Radicatosi il contraddittorio, con sentenza pronunciata il 22.1.2020 il Tribunale di Trieste aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle domande concernenti la dipendenza delle infermità da causa di servizio e la conseguente concessione dell'equo indennizzo, rimettendo la causa sul ruolo quanto ai benefici previsti per le vittime del dovere.

Successivamente era stato espletato un accertamento medico legale e all'esito era stata emessa la sentenza n. 60/2021 pubblicata in data 21.04.2021 con la quale erano state respinte le domande proposte, con condanna dell'istante alla rifusione delle spese del giudizio, comprensive dell'onere dell'accertamento tecnico di ufficio.

Con tale decisione era stato rilevato che il ricorrente aveva allegato di essere stato esposto all'amianto in tutti i periodi di servizio senza tuttavia fornire elementi precisi e concreti rispetto alla sua situazione specifica, che l'accertamento medico legale



aveva evidenziato la correlazione con l'esposizione ad asbesto solo relativamente alle placche pleuriche, escludendola invece quanto alla sindrome da apnee ostruttive e che inoltre, quanto all'esposizione a fibre di amianto presso il 39° Gruppo Squadroni della Cavalleria dell'Aria – Drago di Alghero dal 1987 al 1990, le prospettazioni e le prove attoree avevano riguardato solo l'astratta pericolosità delle lavorazioni con gli aeromobili, mentre si era omesso di delineare con esattezza l'attività concretamente svolta, di tal che non apparivano sussistenti le condizioni per poter affermare la sussistenza di una derivazione delle placche pleuriche da una specifica ed individualizzata particolare condizione ambientale ed operativa.

Con ricorso depositato in data 7.10.2021 Marco Sedda aveva interposto appello, chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande formulate in primo grado nei termini esposti in epigrafe; le amministrazioni appellate si erano costituite resistendo al gravame; radicatosi il contraddittorio, la causa era stata decisa nella Camera di Consiglio del 1.12.2022, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del d.l. 34/2020 e successivamente era stata data lettura del dispositivo.

\* \* \*

L'appellante, premesso che le attività di servizio svolte erano state individuate nel capo I del ricorso introduttivo e che potevano inoltre essere verificate attraverso la documentazione allegata al ricorso in primo grado (fogli matricolari e del rapporto informativo, doc. 6/a e 6/b), ha lamentato: erronea valutazione del corredo documentale offerto in comunicazione e travisamento delle allegazioni relative all'esposizione al rischio amianto, presente nei motori e nelle coibentazioni degli elicotteri in dotazione all'Esercito e alla Guardia di Finanza, con conseguente "omessa pronuncia" in ordine alle richieste formulate in via di merito e istruttoria ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, l. 266/05; mancata ammissione di accertamento tecnico ambientale, e della prova testimoniale e dell'esercizio dei poteri ufficiosi, ex art. 421 c.p.c.; contraddittorietà e illogicità della motivazione; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto alla condanna del pagamento delle spese legali.

\* \* \*



Ciò premesso, va a questo punto rilevato che l'odierno appellante aveva allegato di avere subito dal 14.12.1984 al 16.9.1990 e dal 18.2.2002 a tutt'oggi una esposizione all'amianto diretta, indiretta e per contaminazione dell'ambiente lavorativo, essendo tale materiale stato utilizzato in tutte le coibentazioni e nei diversi locali, nonché nella componentistica degli autoveicoli militari, mezzi corazzati, elicotteri, e ciò sia nell'esercito – quanto al periodo di servizio svolto dal 1984 al 1990 presso lo Squadrone autonomo misto di Alghero, svolto in un ufficio situato all'interno dell'hangar di volo - che nella Guardia di Finanza, e aveva evidenziato che in sede di integrazione alla domanda di concessione dell'equo indennizzo aveva allegato una relazione dell'Ing. Marino Valle sulla contaminazione da amianto nella caserma "Campo Marzio" della Guardia di Finanza di Trieste, dove aveva prestato servizio dal 25.06.2008, deducendo che le bonifiche intervenute negli anni 2000/2002 non erano state eseguite in maniera conforme alla normativa prevista dal d.m. 14.05.1996. La prospettazione attorea relativa alla presenza dell'amianto nella caserma Campo Marzio era stata positivamente riscontrata, in punto di fatto, nella memoria difensiva depositata in primo grado dalle amministrazioni convenute, le quali avevano nondimeno inteso confutarla richiamando il rapporto (all. 17) del Comando Regionale Friuli Venezia Giulia n. 14532/11 del 20 gennaio 2011 e le susseguenti verifiche eseguite dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. (all. 20) e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (all. 21), in ordine alla regolare esecuzione di operazioni di bonifica avviate nel 1999 e ultimate il 4 giugno 2002.

Nulla peraltro era stato allegato da parte delle Amministrazioni convenute quanto all'amianto presente negli aeromobili.

Alla stregua di tali allegazioni deve dunque ritenersi non contestata l'esposizione ambientale all'amianto quanto meno con riferimento al periodo intercorrente tra l'inizio del servizio presso la caserma "Campo Marzio" di Trieste e la data di completamento delle operazioni di bonifica.

Quanto alle patologie invalidanti allegate dal ricorrente, si osserva inoltre che il



Comitato di Verifica aveva escluso, nella relazione del 22/06/17, la correlazione con l'attività di servizio unicamente quanto alla "sindrome delle apnee ostruttive di grado lieve moderato", mentre quanto all'infermità "minimi ispessimenti pleurici, apicale ed al lobo inferiore sx senza deficit funzionali in atto" aveva diversamente evidenziato che la stessa poteva essere ritenuta dipendente da fatti di servizio "in quanto, nel caso di specie, gli invocati eventi del servizio prestato, in cui si documenta esposizione a polveri di amianto, si appalesano tali da essere considerati come fattori concausali efficienti e determinanti, sull'insorgenza o quantomeno sull'aggravamento dell'affezione di cui trattasi."

Anche la diagnosi formulata nel verbale della Commissione Medico Ospedaliera di Padova del 18.1.2021 risulta attestare la presenza di "placche pleuriche asbesto correlate senza significative ripercussioni funzionali", e tali valutazioni hanno trovato ulteriore conferma nell'accertamento medico legale espletato in primo grado, nel quale risulta ammessa "per l'accertata condizione di esposizione all'asbesto, la genesi professionale delle placche pleuriche monolaterali", con l'ulteriore precisazione che "nel caso in esame trattasi di reperto strumentale modestissimo, di valenza esclusivamente anatomica" con esclusione "di una qualsivoglia ripercussione funzionale" alla cui stregua è stato riconosciuto "corretto il riconoscimento un danno permanente nella misura del 4%."

Deve pertanto ritenersi ragionevolmente comprovata, alla stregua di tali obiettive risultanze, una correlazione tra l'anzidetta patologia e l'esposizione all'amianto subita in ambito lavorativo.

Ciò posto, va a questo punto ricordato che in tema di benefici in favore delle vittime del dovere, la nozione di particolari condizioni ambientali od operative, "alla cui ricorrenza l'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005, condiziona l'estensione dei benefici in favore di coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, comprende ogni forma di esposizione a rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità



di svolgimento dei compiti di istituto” (Sez. 6 - L, n. 13367 del 1/7/2020).

In applicazione di tali consolidati principi, la nozione di “particolari condizioni ambientali od operative” deve ritenersi pertanto comprendente anche il caso dell’esposizione ambientale all’amianto subita nel corso dell’espletamento dei compiti e delle attività istituzionali ed operativi, di tal che alla accertata correlazione causale tra tale esposizione e le placche pleuriche monolaterali riportate dalla parte appellante dovrà necessariamente conseguire l’accertamento del diritto all’inserimento nell’elenco di cui all’art. 3, comma 3, del d.p.r. 243/06 e, in accordo con quanto emerso nell’accertamento medico legale espletato in primo grado, dovrà inoltre ritenersi spettante l’elargizione di cui all’art. 5 comma 1 legge n. 206/04, da commisurarsi alla riconosciuta percentuale di invalidità del 4%.

L’appello dovrà per l’effetto essere accolto nei termini sopra esposti, con quanto ne consegue in ordine al regolamento delle spese del doppio grado del giudizio, mentre le spese dell’accertamento di tecnico di ufficio espletato in primo grado, già liquidate come in atti, andranno poste in via definitiva a carico delle Amministrazioni appellate.

#### **P.Q.M.**

la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:

In riforma della sentenza del Tribunale di Trieste n. 60/2021 pubblicata il 21.4.2021, accerta il diritto di Marco Sedda ad essere inserito, in qualità di vittima del dovere, nell’elenco di cui all’art. 3, comma 3, del d.p.r. 243/06 ai fini della concessione dei benefici di legge, e per l’effetto condanna i Ministeri appellati al pagamento della elargizione di cui all’art. 5 comma 1 legge n. 206/04 da commisurarsi alla riconosciuta percentuale di invalidità del 4%;

Condanna gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida per compensi professionali quanto al primo grado in euro 3.000,00 e quanto al secondo in euro 2.500,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore dell’Avv. Ezio Bonanni, dichiaratosi antistatario;



RG 219/  
21

Pone in via definitiva le spese dell'accertamento di tecnico di ufficio, già liquidate come in atti, a carico delle parti appellate.

Trieste, 1 dicembre 2022.

Il Giudice Estensore  
dott. *Giuliano Berardi*

Il Presidente  
dott. *Mario Pellegrini*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Anna Maria Petrone*  
*A. Petrone*  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 19 DIC. 2022  
Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Anna Maria Petrone*  
*A. Petrone*

